

COMUNE DI VEIANO
Provincia di Viterbo

**Regolamento per la gestione
dei Rifiuti Urbani**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 13.05.2011

INDICE

CAPITOLO 1 - DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ART. 2	CAMPO DI APPLICAZIONE
ART. 3	PRINCIPI E CONTENUTI DEL PRESENTE REGOLAMENTO
ART. 4	DEFINIZIONI
ART. 5	CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
ART. 6	ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI
ART. 7	ESCLUSIONI
ART. 8	COMPETENZE DEL GESTORE DEL SERVIZIO
ART. 9	COMPETENZE DEL COMUNE
ART. 10	NORME GENERALI PER L'UTENZA

CAPITOLO 2 -GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

ART. 11	RIDUZIONE
ART. 12	RIUTILIZZO
ART. 13	RECUPERO E SMALTIMENTO
ART. 14	TERRITORIO COPERTO DAL SERVIZIO
ART. 15	CRITERI ORGANIZZATIVI PER I SERVIZI DI RACCOLTA
ART. 16	CONFERIMENTI

CAPITOLO 3 – RACCOLTA DIFFERENZIATA

ART. 17	FINALITÀ E MODALITÀ OPERATIVE
ART. 18	AMBITO DISCIPLINATO
ART. 19	I CONTENITORI
ART. 20	OPERAZIONI DI RACCOLTA
ART. 21	TRASPORTO
ART. 22	STAZIONAMENTO E DEPOSITO DEI MEZZI
ART. 23	STAZIONI DI CONFERIMENTO ECOCENTRI
ART. 24	RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE FRAZIONI CARTACEE
ART. 25	RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO E DELLE LATTINE
ART. 26	RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA PLASTICA
ART. 27	RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE VERDE
ART. 28	RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA
ART. 29	RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE PILE
ART. 30	RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI MEDICINALI SCADUTI
ART. 31	RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE SIRINGHE
ART. 32	ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE E CONFERIMENTI SEPARATI
ART. 33	RIFIUTI INGOMBRANTI
ART. 34	RIFIUTI INERTI
ART. 35	RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ CIMITERIALE
ART. 36	ATTIVITÀ NON CONTINUATIVE
ART. 37	PESATA DEI RIFIUTI URBANI

CAPITOLO 4 – RACCOLTA INDIFFERENZIATA

- ART. 38 COLLOCAZIONE-DEI CONTENITORI PER RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI
INDIFFERENZIATI E RELATIVO ALLESTIMENTO
- ART. 39 CONFERIMENTO INDIFFERENZIATO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

CAPITOLO 5 -ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI

- ART. 40 DEFINIZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI
- ART. 41 ORGANIZZAZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI
- ART. 42 SPAZZAMENTO STRADALE
- ART. 43 LAVAGGIO STRADE, SOTTOPASSI
- ART. 44 DISERBO STRADALE
- ART. 45 CESTINI STRADALI
- ART. 46 RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO
- ART. 47 PULIZIA AREE MERCATALI, FIERE E MANIFESTAZIONI
- ART. 48 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI
- ART. 49 DEIEZIONI CANINE
- ART. 50 RACCOLTA CAROGNE ANIMALI
- ART. 51 AREE DI SOSTA TEMPORANEA

CAPITOLO 6 – OBBLIGHI E DIVIETI

- ART. 52 DIVIETI 27
- ART. 53 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI
- ART. 54 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI
- ART. 55 PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI
- ART. 56 PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI
- ART. 57 PULIZIA DEI TERRENI NON UTILIZZATI
- ART. 58 RIMOZIONE DI RIFIUTI ABUSIVAMENTE SCARICATI O ACCUMULATI IN
AREE PRIVATE

CAPITOLO 7-NORME FINALI

- ART. 59 ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI
- ART. 60 CONTROLLI
- ART. 61 OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI
- ART. 62 SANZIONI
- ART. 63 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO
- ART. 64 VARIAZIONI NON SOSTANZIALI ALLE PRESENTI NORME
- ART. 65 ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AGLI URBANI

ALLEGATI

- N° 1 – ELENCO SANZIONI

CAPITOLO 1 -DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. L'oggetto del presente regolamento è la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti in tutte le varie fasi di filiera: conferimento, raccolta, spazzamento, trasporto, recupero e smaltimento, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità.
2. Il presente Regolamento è stato redatto ai sensi dell'art. 198, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ed è coerente con le altre norme vigenti in materia.
3. Il regolamento è indirizzato a favorire la riduzione dei rifiuti alla fonte e il riutilizzo secondo le indicazioni contenute nelle norme nazionali, regionali ed in particolare secondo il Programma Provinciale.
4. Il presente regolamento comunale ha valenza superiore a qualsiasi regolamento condominiale.

ART. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE

1-Sono oggetto del presente regolamento:

- le disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- le modalità del servizio raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- le modalità del conferimento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- le modalità di raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti;
- le disposizione per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi che possono provocare problemi di impatto ambientale ad es. oli minerali, batterie per automobile, pile esauste, ecc.
- le disposizione per la raccolta differenziata di materiali inerti derivanti da costruzione e demolizione provenienti da piccole manutenzioni di utenze domestiche;
- le disposizione per la raccolta differenziata di rifiuti assimilati agli urbani di origine sanitaria derivanti da strutture pubbliche e private;
- le modalità di raccolta dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani;
- il trasporto e il conferimento ad impianti autorizzati di recupero e/o smaltimento per le specifiche tipologie di rifiuti;
- la modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento.

ART. 3 - PRINCIPI E CONTENUTI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. La gestione dei rifiuti, di qualsiasi provenienza, costituisce attività di interesse pubblico e come tale è disciplinata dal presente regolamento al fine di garantire la protezione dell'ambiente e dell'uomo.
2. Il regolamento disciplina il sistema di gestione rifiuti sul territorio e definisce controlli efficaci al fine di garantire gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici.
3. L'utente è coinvolto nella gestione dei rifiuti sia nell'osservare le norme vigenti e le presenti disposizioni regolamentari, sia nel contribuire finanziariamente mediante l'apposito sistema di tassazione stabilito, nonché nell'impegno al ridurre la produzione dei rifiuti alla fonte.

4. La gestione del Rifiuto deve essere effettuata osservando i seguenti criteri generali:
- limitare la produzione dei rifiuti;
 - definire un sistema di filiera che miri ad ottenere un reale recupero della materia;
 - evitare ogni danno o pericolo per la salute, garantire l'incolumità e la sicurezza della collettività e dei singoli, sia in via diretta sia indiretta;
 - prevenire ogni rischio di inquinamento incontrollato dell'ambiente, che sia acqua, aria, suolo, flora e fauna;
 - evitare di danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati dalla normativa vigente;
 - evitare ogni inconveniente derivante da odori e rumori molesti;

ART. 4 - DEFINIZIONI

1-Ai fini del presente Regolamento si definiscono:

A. RIFIUTO: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie dell'allegato A, Parte IV del D.lgs n.152/2006. e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

B. IMBALLAGGIO: il prodotto composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo.

C. IMBALLAGGIO PRIMARIO: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore.

D. IMBALLAGGIO SECONDARIO: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche.

E. IMBALLAGGIO TERZIARIO: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi secondari per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei.

F. RIFIUTI DOMESTICI: rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione.

G. RIFIUTI ASSIMILATI: i rifiuti non pericolosi provenienti da attività agricole, attività artigianali, attività commerciali, attività di servizio, ospedali e istituti di cura affini, attività industriali con esclusione dei rifiuti provenienti dai locali di lavorazione.

H. RIFIUTI URBANI PERICOLOSI: pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e "F", batterie per auto, altri prodotti pericolosi di impiego domestico quali oli vegetali ed animali residua della cottura di alimenti;

I. FRAZIONE SECCA O RIFIUTO SECCO: i materiali il cui contenuto di umidità non sia superiore al 10%.

J. FRAZIONE PUTRESCIBILE O RIFIUTO UMIDO: i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità e di materiale organico presenti nei rifiuti urbani e assimilabili (es. residui alimentari e ortofrutticoli).

K. RIFIUTO SECCO RICICLABILE: la frazione del rifiuto secco passibile di recupero, riciclaggio e riutilizzo.

L. VETRO: i contenitori di vetro di qualunque colore utilizzati per il contenimento di sostanze alimentari e non, purché non tossiche.

M. BARATTOLI O SCATOLAME: si intendono i contenitori in alluminio, acciaio o banda stagnata.

N. CARTA: i giornali, le riviste, i libri, la carta utilizzata da uffici sia privati che pubblici, ed il cartone; sono esclusi tutti i tipi di carta accoppiata ad altri materiali (es. carta plastificata, tetrapak, ecc.).

O. PLASTICA: si intendono gli imballaggi previsti dall'accordo di programma quadro sottoscritto tra ANCI e CONAI l'8 /7/99.

P. RIFIUTI VERDI O RIFIUTI VEGETALI: gli sfalci, le potature e le foglie derivanti dalle operazioni di manutenzione del verde pubblico e privato.

Q. RIFIUTI INGOMBRANTI: beni di consumo durevoli, di arredamento e/o di uso comune, derivanti dalla loro sostituzione e/o rinnovo (p.e. materassi, mobili), i materiali ferrosi ingombranti di uso domestico, i mobili e legname.

R. BENI DUREVOLI: si intendono i beni di cui all'art. 227 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e distintamente lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, surgelatori, condizionatori d'aria, monitor TV e PC.

S. SPAZZATURA STRADALE: i rifiuti raccolti durante il normale servizio di pulizia delle strade. Sono pertanto da individuare in detta categoria la polvere stradale, la fanghiglia, la sabbia, la ghiaia, compresa quella giacente nelle caditoie dell'acqua meteorica, i rifiuti giacenti sulla strada pubblica o ad uso pubblico, i detriti, i rottami, i cocci, il fogliame, i rami secchi, ecc.

T. MERCATALI: i rifiuti provenienti dai mercati ortofrutticoli o di mercati con prevalenza di banchi alimentari.

U. RIFIUTI CIMITERIALI: i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale (con esclusione peraltro delle salme) e in particolare resti di indumenti, feretri, materiali di risulta provenienti da attività di manutenzione del cimitero, estumulazioni ed esumazioni (Art. 184, comma 2, lettera f del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) classificati come rifiuti urbani, con esclusione dei residui di fiori e vegetali in genere, cere, lumini, addobbi, corone funebri, carta, cartone, plastica e altri scarti derivabili da operazioni di pulizia e giardinaggio assimilabili a verde ed agli RSU e dei materiali lapidei.

V. CONFERIMENTO: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;

W. RACCOLTA: le operazioni di prelievo dei rifiuti ai fini del trasporto; tra le operazioni di raccolta sono da considerare: le operazioni di spazzamento, le operazioni di trasbordo, le operazioni di cernita e di eventuale raggruppamento dei rifiuti, a condizione che siano effettuate in apposite stazioni di conferimento;

X. RACCOLTA DIFFERENZIATA: le operazioni di prelievo, raggruppamento e cernita di frazioni separate dei rifiuti;

Y. RACCOLTA "STRADALE": la raccolta attuata con l'utilizzo di cassonetti, campane, contenitori vari posizionati sulla strada. I passaggi e le frequenze di raccolta vengono strutturati e programmati sulla base delle particolari caratteristiche urbanistiche del territorio e possono essere potenziati su base stagionale.

Z. RACCOLTA "DOMICILIARE" (op. "PORTA A PORTA"): la raccolta effettuata a domicilio secondo modalità e tempi prefissati.

AA.RACCOLTA SU CHIAMATA: la raccolta di rifiuti urbani ingombranti od altri tipi di rifiuti in quantità eccessive per il normale conferimento, concordata previamente con l'ente gestore;

BB. SPAZZAMENTO: le operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, e sulle rive dei torrenti.

CC. CERNITA: le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riutilizzo;

DD.RECUPERO: le operazioni indirizzate ad ottenere l'impiego dei rifiuti per l'ottenimento di prodotti o materie prime, ovvero per la produzione di energia.

EE. TRASPORTO: le operazioni di movimentazione dei rifiuti;

FF. TRATTAMENTO: le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione dei rifiuti;

GG.SMALTIMENTO FINALE: il deposito finale in appositi impianti sul suolo o nel suolo dei rifiuti.

ART. 5 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1-I rifiuti sono classificabili, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e secondo le caratteristiche di pericolosità in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2-Sono da intendersi come rifiuti urbani quelli individuati all' art. 184 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., come di seguito precisato:

- rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione (di cui all' Art. 184, comma 2 lettera a, del D.Lgs. n. 152/2006);
- rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell' art. 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs. n. 152/2006, per quantità e qualità;
- i rifiuti derivanti dalle operazioni di spezzamento stradale;
- rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade od aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi, aiuole e aree cimiteriali;
- rifiuti cimiteriali (di cui art. 184, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006)

3-Sono da intendersi come rifiuti speciali quelli di seguito precisati:

- rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali;
- rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- rifiuti derivanti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall' art. 185, comma 1, lettera i del D.Lgs. n. 152/2006.;
- rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;
- rifiuti derivanti da attività commerciali;
- rifiuti derivanti da attività di servizio;
- rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- rifiuti derivanti da attività sanitarie, ad esclusione di quelli non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani;
- macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- combustibile derivato da rifiuti.

4-Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell' allegato D della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, sulla base degli allegati G, H ed I della medesima parte IV del D.Lgs. n. 152/2006. Ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs. n. 152/2006., allo smaltimento dei rifiuti speciali, così come classificati dal precedente comma 3, sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori dei rifiuti stessi con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

5-Sono da intendersi come rifiuti speciali pericolosi quelli, generati dalle attività produttive, contenenti un'elevata quantità di sostanze inquinanti.

ART. 6 - ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI

1-Per i criteri di assimilabilità attenersi al precedente art. 5 comma 2 ed a quanto stabilito dall'art. 65 del presente regolamento-

ART. 7 ESCLUSIONI

1-Sono esclusi dal campo di applicazione, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:

- a) i rifiuti radioattivi;
- b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- c) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- b) le acque di scarico ed i rifiuti allo stato liquido;
- c) i materiali esplosivi in disuso;
- d) le frazioni merceologiche provenienti da raccolte finalizzate effettuate direttamente da associazioni, organizzazioni ed istituzioni che operano per scopi ambientali o caritatevoli senza fini di lucro;
- e) le attività di recupero di cui all' allegato C della Parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 effettuate nel medesimo luogo di produzione dei rifiuti, ad eccezione del recupero dei rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia, in quanto parte integrante del ciclo di produzione.

ART. 8 COMPETENZE DEL GESTORE DEL SERVIZIO

1-Al gestore del servizio competono obbligatoriamente, con diritto di privativa, le seguenti attività, alle quali lo stesso può provvedere mediante soggetti terzi:

- la gestione dei rifiuti urbani in tutte le fasi della filiera;
- la gestione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani in tutte le singole fasi;
- la pulizia e lo spazzamento delle aree pubbliche o ad uso pubblico;
- l'attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali, nonché di smaltimento differenziato delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l'ambiente se mescolate agli altri rifiuti urbani; l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dal titolo II del E. del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- la gestione delle materie recuperate e l'efficientamento del sistema al fine di promuovere la produzione di materie prime-seconde;
- la definizione di una relazione annuale (1) scritta sulla gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- la definizione delle modalità di conferimento sia per la raccolta "stradale" che per il porta a porta, delle frazioni da raccogliere, da parte degli utenti;

- l'attuazione e la comunicazione delle modalità e la frequenza di raccolta in funzione delle varie frazioni, come definito in contratto per il servizio di raccolta porta a porta.

(1) L'Amministrazione comunale può valutare l'opportunità di richiedere o meno, al gestore del servizio, una relazione annuale oppure un resoconto in tempi più ravvicinati.

2-La privativa non si applica, alle attività di recupero dei rifiuti assimilati agli urbani, i quali pertanto possono essere conferiti a cura del produttore sia al servizio pubblico di raccolta sia a terzi abilitati.

3-Il gestore del servizio può svolgere le seguenti attività:

- lo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, previa stipula di apposita convenzione prevista all'art. 55 del presente regolamento;
- la consulenza agli uffici tecnici comunali in fase di analisi degli elaborati inerenti gli interventi di
- lottizzazione e di autorizzazione edilizia per quanto concerne gli spazi necessari alla collocazione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti.

ART. 9 COMPETENZE DEL COMUNE

1-Al Comune competono le seguenti attività:

- Controllo del corretto svolgimento delle azioni di:
 - o conferimento dei rifiuti da parte del privato;
 - o raccolta e smaltimento dei rifiuti da parte della società incaricata.
- Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco emette ordinanze contingibili e urgenti, secondo i disposti dell' art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 , per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli enti preposti.
- Il Comune di Vejano è tenuto a comunicare alla Regione ed alla Provincia ed altri enti competenti, nei modi e nei termini previsti dalle vigenti normative, tutte le informazioni e i dati sulla gestione dei rifiuti urbani, con espresso riferimento alla produzione dei rifiuti ed alla percentuale di raccolta differenziata, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Regione.
- Approvazione dei progetti e autorizzazione della loro realizzazione in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, nel caso in cui l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguardi un'area compresa nel solo territorio comunale ai sensi dell' art. 242 comma 10 del D.Lgs. n. 152/2006 e secondo le procedure previste dallo stesso disposto normativo e dal D.M. 25.10.1999, n. 471.
- Emissione di ordinanza del sindaco di ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

- L'adozione dei provvedimenti di diffida a provvedere nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti, ai sensi dell'art. 242, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 .;

2-L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi sono stabiliti dall'Amministrazione Comunale che provvede a:

- definire le articolazioni e le relative modalità organizzative del servizio di raccolta, con l'allestimento di appositi servizi capillari di raccolta differenziata "domiciliare" e di ritiro su chiamata fissando l'appuntamento, di ritiro con mezzi mobili di raccolta, e con l'allestimento di appositi servizi di conferimento separato, quali stazioni di conferimento o aree per rifiuti ingombranti e rifiuti verdi;
- determinare la tipologia del servizio di raccolta rifiuti in relazione alla struttura urbanistica ed alle caratteristiche insediative del territorio servito;
- determinare le più idonee caratteristiche dei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti, nonché all'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi d'opera impiegati per la raccolta;
- stabilire le capacità minime di volumetria globale dei contenitori di raccolta che, in funzione del loro numero e della frequenza di svuotamento, assicurano la raccolta di tutti i rifiuti previsti dal servizio pubblico in relazione all'entità, tipologia e densità apparente dei rifiuti stessi;
- sensibilizzare il gestore all'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e garantire l'idoneità ed il rinnovo dei contenitori e dei mezzi operativi.

ART. 10 NORME GENERALI PER L'UTENZA

1-I rifiuti devono essere conferiti dagli utenti al servizio di raccolta, nel rispetto delle modalità e delle disposizioni dettate dal presente Regolamento, a cura del produttore o del detentore.

CAPITOLO 2 -GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

ART. 11 RIDUZIONE

1-Il comune di Vejano incentiva percorsi di riduzione dei rifiuti alla fonte.

2-L'Amministrazione Comunale individua meccanismi di incentivazione attuati sulla base di un'adesione volontaria da sottoscrivere da parte delle utenze interessate, comprendente una procedura di monitoraggio e controllo.

ART. 12 RIUTILIZZO

1-Il Comune di Vejano promuove la cultura del riutilizzo dei beni al fine di allungarne il ciclo di vita.

ART. 13 RECUPERO E SMALTIMENTO

1-Il Comune di Vejano attua un monitoraggio della filiera del rifiuto dopo l'azione di raccolta al fine di garantire un virtuoso sistema di gestione dei rifiuti ai propri cittadini.

ART. 14 TERRITORIO COPERTO DAL SERVIZIO

1-Il servizio, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 15.11.1993, n 507 e successive modificazioni, è garantito in tutto il territorio comunale, comprese le zone sparse.

2-Il gestore del servizio per l'organizzazione della propria attività e dei conseguenti servizi per i cittadini predispone idonea cartografia, la quale deve essere annualmente aggiornata al fine di considerare eventuali incrementi del territorio urbano.

3-Si intendono coperti dal pubblico servizio di raccolta, gli edifici che, risultino all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta anche con il solo imbocco della relativa strada privata d'accesso.

ART. 15 CRITERI ORGANIZZATIVI PER I SERVIZI DI RACCOLTA

1-L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi di raccolta sono stabiliti, nel rispetto della normativa vigente, dei principi generali di gestione stabiliti dall'Amministrazione Comunale ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento e delle prescrizioni contenute nel Contratto di Servizio.

2-Al fine di una corretta gestione dei rifiuti urbani devono essere privilegiate le forme che favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso il reimpiego, il riciclaggio ed altre forme di recupero per ottenere materie prime dai rifiuti.

3-La raccolta "stradale" avviene mediante contenitori (campane) posizionati per strada solo ed esclusivamente per la raccolta della carta/cartone, della plastica, del vetro e delle lattine ai quali possono conferire gli utenti. Questa raccolta differenziata dei rifiuti urbani è estesa a tutto il territorio comunale, fatto salvo i casi in cui vengano impiegate soluzioni diverse per esigenze di funzionalità o per conferimenti separati e/o per raccolte differenziate o per l'adozione di sistemi di raccolta che favoriscano la raccolta differenziata con sistemi "domiciliari" (porta a porta), al fine del raggiungimento degli obiettivi posti dal Programma comunale.

4-La raccolta "domiciliare" detta anche "porta a porta" è caratterizzata dall'utilizzo di contenitori o sacchi dedicati alle utenze conferenti e si realizzano mediante sistemi di conferimento e di raccolta periodici, all'interno di/presso spazi, pertinenze condominiali/consortili o in prossimità delle utenze su suolo pubblico, in orari e con modalità predefiniti.

Nel caso in cui l'Amministrazione comunale abbia scelto di adottare questa modalità di raccolta gli utenti hanno l'obbligo di ricoverare i contenitori all'interno delle proprie pertinenze abitative.

5-L'Amministrazione comunale ha stabilito le seguenti modalità di raccolta adottate, "stradale" e/o "domiciliare":

a) Nell'ambito dell'intero territorio comunale, la raccolta differenziata dei rifiuti "carta-cartone", "vetro/lattine", "plastica", "organico" e la raccolta del rifiuto residuo "indifferenziato" sia effettuata con il sistema porta a porta, tramite la collocazione dei contenitori o dei sacchetti all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali o consortili delle utenze dislocate sul territorio di cui si tratta.

b) Tutte le utenze domestiche e non domestiche devono tenere i contenitori specifici per la raccolta del rifiuto in loro dotazione e contrassegnati con un identificativo, all'interno della propria attività, curandone altresì il mantenimento e la pulizia, provvedendo a collocarli all'esterno (con esclusione dei grandi condomini e consorzi), nelle immediate adiacenze dell'accesso alla propria attività, solo nei giorni e negli orari stabiliti per il servizio di raccolta differenziata porta a porta.

c) Le operazioni di raccolta inizieranno dalle ore 6,00 fino al termine delle operazioni salvo diversi accordi tra l'Amministrazione Comunale e la ditta appaltatrice.

d) Le modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti sono disciplinate dal presente regolamento, dal contratto di servizi tra il Comune e la ditta appaltatrice e dalle ordinanze sindacali adottate in materia.

e) Con ordinanza sindacale saranno disciplinati modalità, orari di conferimento, frequenze minime garantite per la raccolta e caratteristiche dei contenitori in relazione alla tipologia dei rifiuti da smaltire.

6-Il Comune e l'Ente gestore del servizio di raccolta dei rifiuti si impegnano a dare comunicazione ai cittadini della modalità del servizio adottata, anche tramite il sito internet di entrambi i soggetti.

7-L'articolazione dei servizi nelle diverse aree del territorio comunale, le modalità di conferimento, il numero e la volumetria dei contenitori e le frequenze di raccolta sono stabilite in relazione alle esigenze ed alle caratteristiche insediative del territorio servito, correlate all'ottenimento degli obiettivi posti dal Programma comunale per la gestione dei rifiuti adottato, mediante l'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi impiegati per la raccolta in un'ottica di economicità ed efficienza.

ART. 16 CONFERIMENTI

1-I rifiuti urbani sono conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli e trasportarli in modo tale da evitare qualsiasi dispersione o effetto maleodorante, nonché a mantenere separate le diverse frazioni merceologiche dei rifiuti necessarie all'effettuazione delle raccolte differenziate attivate nella zona.

2-Al fine di consentire ed agevolare l'attuazione dei conferimenti differenziati di cui al comma 1, è fatto divieto, negli edifici di nuova costruzione, di realizzare canne di convogliamento per il conferimento dei rifiuti urbani. Le canne di convogliamento dei rifiuti urbani esistenti alla data di approvazione del presente regolamento, o previste da concessioni edilizie rilasciate precedentemente alla stessa data, devono essere chiuse entro il termine massimo di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3-Non sono ammesse fosse per la conservazione temporanea di rifiuti ad eccezione delle concimaie in zona agricola o delle compostiere per uso familiare per la frazione organica. Nelle concimaie, o nelle compostiere per uso familiare, è ammesso lo smaltimento della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti.

4-In considerazione della elevata valenza sociale ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è messa in atto la raccolta differenziata devono essere conferite esclusivamente nei contenitori a tal fine predisposti o comunque nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione e dal gestore del servizio. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti. Nel caso della raccolta "domiciliare" i contenitori devono essere ricoverati all'interno delle pertinenze abitative.

5-A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti urbani devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso, salvo soluzioni diverse adottate per la raccolta differenziata e ad eccezione dei rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti urbani devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dal gestore del servizio.

6-Qualora i contenitori siano colmi è consentito l'uso dei contenitori circostanti e non è comunque consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi salvo diversa disposizione dell'Amministrazione Comunale e/o del gestore del servizio.

7-Nel caso di raccolta a mezzo di sacchi condominiali, i sacchi stessi, chiusi e legati, devono essere collocati in posizione facilmente accessibile ai mezzi o attrezzature del Servizio, il più vicino possibile all'ingresso dello stabile, ovvero in altri luoghi indicati dal gestore del servizio stesso.

8-I rifiuti ingombranti, non devono essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro conferimento ci si dovrà attenere a quanto previsto all'articolo 33 del presente regolamento.

9-È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani i rifiuti speciali non assimilati nonché i rifiuti pericolosi e i rifiuti elettronici, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge. È altresì vietato il conferimento di sostanze allo stato liquido, materiali in fase di combustione o che possano recare danno alle attrezzature ed ai mezzi di raccolta e trasporto.

10-È vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili.
Per il loro conferimento ci si deve attenere a quanto previsto all'articolo 34.

11-È vietato l'utilizzo di trituratori dei rifiuti installati presso le abitazioni e le altre utenze atti al conferimento dei rifiuti triturati in fognatura.

CAPITOLO 3 – RACCOLTA DIFFERENZIATA

ART. 17 FINALITÀ E MODALITÀ OPERATIVE

1-Le utenze domestiche e non domestiche sono pertanto tenute a rispettare quanto prescritto nel presente Regolamento e nei provvedimenti attuativi adottati dall'Amministrazione ovvero dal soggetto gestore per tutte le frazioni di rifiuto.

2-Il Sindaco ha facoltà di emanare ordinanze per vincolare gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta.

3-Le raccolte differenziate sono finalizzate ai seguenti scopi:

- rispetto degli obblighi imposti dalla vigente normativa statale e regionale e dalla pianificazione provinciale;
- tutela dell'ambiente, in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate;
- affidabilità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti;
- conseguimento del recupero di materiali riciclabili e/o energia
- responsabilizzazione dei cittadini utenti rispetto ai rifiuti da essi prodotti.

4-L'articolazione dei servizi nelle diverse aree del territorio comunale e le modalità di conferimento sono stabilite con provvedimenti attuativi dell'Amministrazione ovvero del soggetto gestore in relazione alle caratteristiche e alle esigenze del territorio servito e alla economicità ed efficienza del servizio in coerenza con gli obiettivi programmatici fissati dall'Amministrazione stessa.

5-L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di imporre ai proprietari o agli amministratori degli immobili il posizionamento dei contenitori all'interno di aree private, al fine di poter adottare sistemi integrati domiciliari di raccolta. L'amministratore del condominio/consorzio è tenuto a far osservare le disposizioni dell'Amministrazione Comunale ai singoli condomini/consorziati.

6-Le modalità e le frequenze di conferimento e raccolta, nonché gli obiettivi quantitativi e qualitativi, sono definiti per ogni flusso merceologico di rifiuto nel Contratto di Servizio sottoscritto tra l'Amministrazione e il soggetto gestore.

7-E' obbligo per il costruttore di nuovi edifici individuare le aree per il posizionamento dei cassonetti, tale obbligo è applicato anche alle ristrutturazioni che implicano un ridimensionamento del fabbricato.

ART. 18 AMBITO DISCIPLINATO

1-Le modalità di esecuzione del servizio vengono definite in relazione alle diverse classi merceologiche, alla conformazione urbana ed alle categorie di utenti, con il fine di incrementare le rese del servizio di raccolta e contenere i costi di gestione.

2-Al fine di agevolare la separazione da parte degli utenti ed evitare errori di conferimento, i contenitori utilizzati per la raccolta differenziata devono essere chiaramente distinguibili da quelli per i rifiuti indifferenziati e le frazioni a cui sono dedicati e le frazioni indesiderabili devono essere chiaramente riportate sui contenitori e rilevabili dalla forma o dal colore degli stessi. Tutti i contenitori devono essere posizionati in modo tale da favorire al massimo il conferimento da parte di tutti gli utenti interessati limitando il più possibile le distanze da percorrere.

3-Al fine del raggiungimento degli obiettivi posti dal Programma comunale si prevedono sistemi di raccolta che favoriscano la raccolta differenziata con l'incremento dei sistemi porta a porta, con particolare riferimento alle frazioni cartacee, alle frazioni plastiche, alle frazioni vetro e lattine, alle frazioni organiche.

4-Per tutte le frazioni per le quali è prevista la raccolta differenziata, è vietato il conferimento e lo smaltimento con i rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata.

5-Il gestore del servizio, in accordo con l'Amministrazione Comunale, può promuovere forme sperimentali di raccolta differenziata per specifici materiali o categorie di utenti o aree del territorio cittadino. A tale riguardo l'Amministrazione Comunale redige e mette in atto appositi programmi di intervento, individuando specifiche modalità organizzative di gestione dei rifiuti. Per la promozione, la realizzazione e il monitoraggio dei programmi di intervento succitati l'Amministrazione Comunale adotta appositi atti amministrativi.

6-Il Comune individua inoltre i seguenti materiali per i quali sono obbligatoriamente effettuati i servizi di raccolta differenziata porta a porta e i conferimenti separati:

Utenze DOMESTICHE

Le utenze domestiche effettuano servizi di raccolta specifici per le seguenti tipologie di rifiuto:

- **Organico;**
- **Carta e cartone;**
- **Vetro e lattine;**
- **Imballaggi in plastica;**
- **R.S.U. indifferenziato;**
- **Pile (contenitori collocati presso i rivenditori o piazzole di raccolta);**
- **Farmaci (contenitori collocati presso la farmacia o piazzole di raccolta)**
- **Ingombranti (servizio a richiesta a pagamento)**
- **Tessili (contenitori collocati presso le piazzole di raccolta).**

Servizio presso la stazione di conferimento "Ecocentro" :

Carta e Cartone – Plastica imballaggi - Plastica teli agricoli -Legno – Metalli – RAEE: freddo e clima – Altri grandi bianchi – TV e monitor – Apparecchi di illuminazione e PED – Sorgenti luminose -Ingombranti non riciclabili – Oli minerali esausti – Oli e grassi vegetali e animali - Batterie al piombo – Verde-Inerti – Pneumatici – Vernici solventi latte vuote – Cartucce per stampanti, nastri, inkjet, toner esauriti – Siringhe - Altri materiali per i quali è attivo un servizio di raccolta differenziata sul territorio.

Utenze non DOMESTICHE :

a) Attività commerciali e pubblici esercizi :

Le attività commerciali e i pubblici esercizi selezionati, presenti sul territorio, sono serviti tramite l'attivazione di servizi specifici di raccolta per le seguenti categorie di rifiuto:

CARTA e CARTONE
ORGANICO
R.S.U. INDIFFERENZIATO
IMBALLAGGI IN PLASTICA
VETRO E LATTINE

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di autorizzare tali utenze al conferimento presso la stazione di conferimento delle seguenti categorie di rifiuto:

Legno – Metalli – Frigoriferi – Ingombranti - Altri materiali per i quali è attivo un servizio di raccolta differenziata sul territorio (carta e cartone – vetro e lattine).

b) Uffici:

Gli uffici presenti sul territorio sono serviti tramite l'attivazione di servizi specifici di raccolta per le seguenti categorie di rifiuto:

CARTA e CARTONE
R.S.U. INDIFFERENZIATO
IMBALLAGGI IN PLASTICA

Servizio presso la stazione di conferimento : (previa autorizzazione comunale)

Legno – Metalli – Frigoriferi – Ingombranti - Altri materiali per i quali è attivo un servizio di raccolta differenziata sul territorio.

c) Scuole:

Le scuole comprese le mense presenti sul territorio sono servite tramite l'attivazione di servizi specifici di raccolta per le seguenti categorie di rifiuto:

CARTA e CARTONE
ORGANICO
R.S.U. INDIFFERENZIATO
IMBALLAGGI IN PLASTICA
VETRO E LATTINE
TONER ESAUSTI -CARTUCCE INK-JET

d) Cimitero comunale:

Il Cimitero è servito tramite l'attivazione di servizi specifici di raccolta per le seguenti categorie di rifiuto:

CARTA e CARTONE
ORGANICO (fiori recisi e piante)
R.S.U. INDIFFERENZIATO
IMBALLAGGI IN PLASTICA

e) Impianti sportivi:

Gli impianti sportivi sono servite tramite l'attivazione di servizi specifici di raccolta per le seguenti categorie di rifiuto:

CARTA e CARTONE
R.S.U. INDIFFERENZIATO
IMBALLAGGI IN PLASTICA
VETRO E LATTINE

f) Attività artigianali e industriali :

Le attività artigianali e produttive presenti sul territorio possono essere servite tramite l'attivazione di servizi specifici di raccolta per le seguenti categorie di rifiuto:

CARTA e CARTONE
IMBALLAGGI IN PLASTICA
VETRO E LATTINE
ORGANICO
R.S.U. INDIFFERENZIATO

Servizio presso la stazione di conferimento : (previa autorizzazione comunale)

Legno – Metalli – Frigoriferi – Ingombranti -Altri materiali per i quali è attivo un servizio di raccolta differenziata sul territorio.

7-L'Amministrazione Comunale, infine, ha facoltà di svolgere, in forma convenzionata, servizi integrativi per le raccolte differenziate di rifiuti speciali per specifiche utenze di produttori e secondo modalità che saranno definite, in base a specifiche esigenze, con appositi atti amministrativi.

ART. 19 I CONTENITORI

1-I contenitori per i rifiuti urbani devono, sul piano tipologico, avere l'avallo dell'Amministrazione Comunale.

2-I contenitori collocati sul suolo pubblico o in luoghi stabiliti in base a criteri definiti dal gestore del servizio e accettati dall'Amministrazione Comunale devono essere vuotati e lavati con le frequenze stabilite dal Contratto di Servizio e, comunque, mantenuti puliti, sì da non creare inconvenienti igienici.

3-Per il servizio di raccolta "domiciliare" il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo, previa informazione agli stessi da parte del gestore del servizio, di consentire il posizionamento dei contenitori all'interno degli stabili negli spazi ritenuti idonei da parte del gestore del servizio che ne rimane proprietario.

Il numero dei contenitori destinati a ciascuna utenza deve essere tale da consentire la ricezione di tutti i rifiuti urbani prodotti, senza provocare inconvenienti di carattere igienico.

I soggetti tenuti rispondono al gestore del servizio dell'alienazione, danneggiamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti che sono attribuiti in comodato d'uso al condominio o alla singola proprietà.

4-Al fine di consentire la raccolta dei rifiuti conferiti nei contenitori interni agli stabili, il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo di esporre gli stessi nei giorni e nelle ore stabiliti dal gestore del servizio sul tratto viario prospiciente l'immobile di competenza e di riporli all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali, dopo l'avvenuto servizio di raccolta.

L'Amministrazione Comunale, ove lo ritenga opportuno, può incaricare il gestore del servizio e/o soggetti terzi dell'esposizione e/o del riposizionamento dei contenitori all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali/consortili.

In presenza di stabili posizionati su strade private non aperte al pubblico passaggio è possibile, purché autorizzato dai proprietari, l'eventuale accesso del gestore del servizio alle strade private stesse per lo svuotamento delle attrezzature, con modalità di esposizione da valutarsi da parte del gestore del servizio in funzione degli esistenti vincoli logistici.

5-La precisa collocazione dei contenitori su suolo pubblico o su suolo privato ad uso pubblico viene definita dal gestore del servizio. Inoltre tale area di collocazione dei contenitori deve essere appositamente delimitata, ove previsto dal Codice della Strada.

6-Nella definizione della precisa collocazione devono essere tenute in conto le prescrizioni del Codice della Strada, nonché le esigenze di igiene, di sicurezza, di ordine pubblico e di rispetto dell'assetto architettonico.

7-I contenitori su strada devono essere conformi a quanto regolamentato dal Codice della Strada, riportando le istruzioni da seguire per il conferimento delle frazioni merceologiche a cui sono dedicati e indicando i materiali da introdurre e da non introdurre.

8-È vietato spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti urbani, nonché affiggere manifesti o apporvi scritte se non autorizzate dall'amministrazione. Per richiedere modifiche, anche temporanee, al numero ed alla posizione dei contenitori, le amministrazioni o i conduttori degli stabili interessati possono inoltrare motivata richiesta al gestore del servizio, che, previa verifica delle condizioni specifiche, deve dare una risposta motivando l'accoglimento o meno delle richieste, secondo le modalità previste dal Contratto di Servizio e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

9-È vietato ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta.

10-In caso di interventi di sistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria, devono essere previsti gli spazi per i contenitori dei rifiuti urbani, sentito il gestore del servizio da parte dei progettisti delle opere sopra indicate.

11-Tutti i soggetti che eseguono lavori di manutenzione stradale, allaccio di impianti o che comunque nell'esercizio della propria attività interferiscono con le aree in cui sono posizionati i contenitori per i rifiuti urbani, sono tenuti ad informare il gestore del servizio con un congruo anticipo nel caso in cui i lavori comportino lo spostamento di contenitori o ne limitino l'accessibilità; sono tenuti inoltre all'eventuale ripristino delle piazzole e/o della segnaletica a loro carico.

12-Per le nuove costruzioni, in sede di progettazione e di realizzazione delle opere, devono essere previsti appositi spazi destinati al posizionamento dei contenitori all'interno delle pertinenze delle suddette costruzioni.

ART. 20 OPERAZIONI DI RACCOLTA

1-Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è attivo di regola tutti i giorni lavorativi, e la raccolta viene effettuata secondo la frequenza ed il calendario stabiliti dal gestore del servizio, nel rispetto dei criteri di cui all'art.18 e in particolare secondo le prescrizioni stabilite dal Contratto di Servizio.

2-Il gestore del servizio provvede alle particolari forme di organizzazione necessarie a sopperire alle condizioni generate da festività infrasettimanali o doppie, nonché da ogni altro evento straordinario che comporti delle turbative al normale svolgimento del servizio di raccolta (scioperi, guasti dei mezzi, ecc.).

3-La raccolta può essere effettuata in orario diurno e notturno.

4-È fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai contenitori da parte degli operatori e dei mezzi addetti alla raccolta, sia su suolo pubblico, sia in aree private.

ART. 21 TRASPORTO

1-Il trasporto dei rifiuti urbani deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche ed il cui stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitario e delle norme in materia ambientale.

2-I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della Strada ed a quelle specifiche vigenti nel territorio comunale, fatte salve le autorizzazioni concesse dall'Amministrazione Comunale relative:

- all'accesso alle corsie preferenziali, alle zone a traffico limitato, alle isole pedonali;
- alla fermata in zone soggette a divieto o in seconda posizione.

3-Sono da considerarsi parte integrante delle attività di raccolta e trasporto:

- le operazioni di trasbordo dei rifiuti da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti nei mezzi di trasporto;
- il conferimento e l'accumulo temporaneo dei rifiuti urbani differenziati in frazioni merceologiche omogenee, l'eventuale cernita ed il raggruppamento per il trasporto.

4-Il trasbordo dei rifiuti urbani da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti urbani nei mezzi di trasporto deve avvenire in aree apposite e la sosta non deve superare un termine temporale congruo, che in linea di massima non deve superare le 72 ore, fatte salve eventuali esigenze di tempi più prolungati per ottimizzare il trasporto di frazioni di rifiuti non putrescibili oggetto di raccolte differenziate.

ART. 22 STAZIONAMENTO E DEPOSITO DEI MEZZI

1-Lo stazionamento dei rifiuti effettuato nei mezzi di trasporto senza che in essi avvengano manipolazioni è da considerarsi parte integrante della fase di raccolta e trasporto a condizione che tale attività sia svolta in aree apposite, e che la sosta non superi un termine temporale congruo.

2-L'intero ciclo deve essere completato nel termine di 72 ore.

ART. 23 STAZIONI DI CONFERIMENTO ECOCENTRI

1-Le stazioni di conferimento, così come definite nella D.G.R. 26-25507 del 21/9/98 e dal DECRETO 8 aprile 2008 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo

differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche), sono da considerarsi parte integrante della fase di raccolta.

2-Ogni stazione di conferimento deve essere dotata di personale in grado di far depositare negli spazi opportuni i materiali, divisi per flussi omogenei; i materiali conferibili sono:

- quelli riutilizzabili,
- quelli pericolosi o che possono provocare problemi di impatto ambientale,
- quelli per i quali il conferimento nei tradizionali sistemi di raccolta è sconsigliabile o difficoltoso e comunque per i quali il Comune indichi l'obbligo di destinazione.

3-La stazione deve essere recintata e presidiata da personale in servizio (almeno 1 unità per stazione).

4-Il personale in servizio presso le stazioni di conferimento ha l'obbligo di collaborare con i cittadini e gli utenti che conferiscono i materiali, nel conferimento dei vari flussi di materiali e di controllare ed indirizzare i conferimenti succitati prestando particolare attenzione alla cortesia nei confronti dei suddetti utenti richiedendone di volta in volta il documento d'identità ai fini di verificarne la residenza e comunque l'iscrizione sull'elenco utenti TARSU.

5-Nella stazione di conferimento è anche possibile ricevere flussi omogenei e predefiniti di rifiuti speciali da avviare al recupero, sulla base di specifiche convenzioni.

6-Il prelievo dei materiali stoccati nelle aree è effettuato esclusivamente a cura del soggetto gestore della stazione di conferimento o di soggetti terzi espressamente incaricati dall'Amministrazione.

7-E' cura del Comune, in collaborazione con il soggetto gestore della stazione di conferimento, effettuare servizi di vigilanza verso conferimenti impropri o all'esterno della recinzione.

8-Il soggetto gestore della stazione di conferimento ha l'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti che devono essere vidimati dagli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o dagli Uffici di Registro, deve trasmettere all'Amministrazione Comunale, con cadenza mensile, i dati riepilogativi dei rifiuti conferiti e dei rifiuti recuperati.

Annualmente il soggetto titolare della gestione delle stazioni di conferimento, entro il successivo mese di marzo, deve redigere un sintetico rapporto sul funzionamento di tale servizio, al fine di poter programmare eventuali interventi migliorativi.

ART. 24 RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE FRAZIONI CARTACEE

1-La raccolta differenziata delle frazioni cartacee avviene principalmente con raccolte domiciliari, oltre che presso l'Ecocentro.

2-La raccolta differenziata stradale della carta e cartone, avviene: con appositi contenitori collocati nei condomini/consorzi ed attività commerciali. Le attività commerciali avranno in dotazione dei roller per gli imballaggi in cartone.

Lo svuotamento deve avere una frequenza minima commisurata alla dinamica di riempimento, secondo le modalità previste dal Contratto di Servizio. Il gestore del servizio è tenuto ad effettuare tempestivamente lo svuotamento dei singoli contenitori che dovessero nel frattempo riempirsi.

Devono essere previsti almeno n. 2 lavaggi annui e relativa disinfezione dei contenitori.

3-Per quanto riguarda la raccolta "domiciliare":

- per gli imballaggi cartacei provenienti da utenze specifiche i produttori conferiscono o in spazi privati accessibili agli operatori di raccolta o a bordo strada negli orari e nei giorni di raccolta; gli imballaggi devono essere conferiti piegati e possibilmente legati. Il gestore del servizio individua direttamente la frequenza più opportuna o interviene su chiamata, secondo le modalità previste dal Contratto di Servizio;
- per la carta proveniente dall'utenza domestica e dagli uffici sono utilizzati dei contenitori in plastica condominiali od aziendali e per l'utenza singola con contenitori o sacchi in PE, al fine di consentire il conferimento da parte dell'utenza indipendentemente dal momento di passaggio e di agevolare il servizio.

ART. 25 RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO E DELLE LATTINE

1-La raccolta differenziata del vetro avviene principalmente con raccolte domiciliari, oltre che presso l'Ecocentro; oppure attraverso il collocamento di appositi contenitori stradali collocati sul territorio comunale (campane), in orari e modalità predefiniti. In tali contenitori è possibile conferire, oltre agli imballaggi di vetro, lattine in alluminio e barattoli in banda stagnata.

2-Lo svuotamento deve avere una frequenza minima commisurata alla frequenza di riempimento dei contenitori. Il gestore del servizio è tenuto ad effettuare tempestivamente lo svuotamento di quelli che dovessero nel frattempo riempirsi.

3-Devono essere previsti almeno n. 2 lavaggi annui e relativa disinfezione dei contenitori.

4-I contenitori stradali devono essere collocati, di norma, in area pubblica ad una distanza adeguata alle utenze servite o presso le utenze stesse, su superficie possibilmente pavimentata (cemento o asfalto).

5-È vietato ai gestori degli esercizi pubblici che somministrano bevande conferire il vetro e le lattine nei cassonetti per i rifiuti indifferenziati. Per essi è prevista la realizzazione di uno specifico circuito di raccolta, con la fornitura di bidoni carrellati e frequenza di svuotamento commisurata alle effettive necessità.

6-Gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.

7-Per le lastre di vetro provenienti da attività artigianali (es. vetrai, corniciai), è previsto il conferimento, con flussi ben separati per materiale, presso l'Ecocentro.

8-La raccolta differenziata di lattine in alluminio e barattoli in banda stagnata viene di norma effettuata congiuntamente a quella del vetro salvo impedimenti al conferimento della miscela di materiali presso impianti di riciclaggio.

9-Possono essere avviate parallelamente raccolte (eventualmente specifiche) delle lattine in alluminio in occasione di iniziative culturali, politiche, sportive, scuole, manifestazioni varie, mediante sistemi a trespolo, a bidone o con sistemi mangialattine.

10-Possono inoltre essere attivati circuiti di raccolta differenziata dei contenitori in banda stagnata presso le utenze non domestiche che fanno maggiormente uso di tali imballaggi, quali i pubblici esercizi ed altre attività nelle quali avviene la preparazione di pasti e prodotti alimentari.

ART. 26 RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA PLASTICA

1-La raccolta differenziata degli imballaggi in plastica purché non contaminati da sostanze pericolose, avviene con contenitori stradali presso i condomini e consorzi, ed anche con sistemi di raccolta “domiciliare” con contenitori e/o sacchi in PE in orari e modalità predefiniti, oltre che presso l'Ecocentro.

2-Per le utenze commerciali, per la grande distribuzione e per le altre utenze di rifiuti assimilati, l'ampliamento della raccolta ad altre plastiche, oltre alle bottiglie ed ai flaconi, con particolare riferimento a film in polietilene, cassette, ecc., va verificato con i soggetti istituzionalmente responsabili della gestione degli imballaggi, o dei beni in polietilene, ai sensi del D.Lgs. 22/1997 ed attuato in base alle modalità e alle disposizioni del gestore del servizio.

3-Devono essere previsti almeno n. 2 lavaggi annui e relativa disinfezione dei cassonetti.

4-È vietato ai gestori degli esercizi pubblici che somministrano bevande conferire le relative bottiglie di plastica vuote nei contenitori per i rifiuti indifferenziati.

5-Poiché gli imballaggi in plastica oggetto di raccolta differenziata non devono essere contaminati da consistenti residui alimentari, gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.

ART. 27 RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE VERDE

1-È cura del soggetto gestore dei servizi di spazzamento manuale, successivamente alle operazioni di taglio dell'erba, provvedere ad una adeguata pulizia preventiva delle aiuole e dei prati pubblici dai rifiuti eventualmente presenti.

2-La frazione verde, proveniente dalla manutenzione di aree private viene intercettata separatamente mediante consegna al punto di raccolta (Ecocentro) direttamente dal proprietario dell'area;

3-La frazione verde conferita deve essere esente da materiali estranei non di natura vegetale, quali plastiche, inerti, ecc.

4-In ogni caso, per le utenze potenzialmente interessate, è da promuoversi la pratica del compostaggio domestico di tale frazione dei rifiuti che deve essere sviluppata nel rispetto delle norme igienico sanitarie ed evitando per quanto possibile lo sviluppo di insetti e di odori.

5-La frazione verde può essere bruciata a 50 metri da abitazioni o strade previa autorizzazione degli organi competenti.

6-La frazione verde raccolta è da destinare al compostaggio, presso gli impianti di trattamento della sola frazione verde, presso gli impianti di trattamento della frazione organica o presso gli impianti di co-compostaggio di fanghi e materiali ligno-cellulosici; i materiali derivanti dal primo taglio, devono essere inviati alla discarica; le componenti poco putrescibili della frazione verde (potature, tronchi, materiale legnoso), possono essere sottoposte a triturazione presso l'Ecocentro e destinate ad usi alternativi (per usi di pacciamatura o come combustibili).

ART. 28 RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA

1-Il conferimento ed il servizio di raccolta della frazione organica dei rifiuti (di origine vegetale ed animale) deve essere finalizzato alla separazione del materiale putrescibile dal resto.

2-Sono interessati dalla raccolta differenziata i seguenti materiali derivanti dalle diverse fonti di produzione:

- frazione organica derivante da utenze domestiche;
- frazione organica derivante da esercizi commerciali alimentari, quali mercati orto frutticoli, negozi, minimercati, supermercati, ipermercati;
- frazione organica derivante da esercizi pubblici di ristorazione, quali bar, ristoranti, self-service, pizzerie, trattorie, fast food, circoli, ecc.;
- frazione organica derivante da altri luoghi di ristorazione collettiva, quali mense, comunità, ecc.;
- frazione organica proveniente da stabilimenti di produzione dei pasti della ristorazione collettiva (aziende di catering).

3-Restano esclusi dalla raccolta differenziata della frazione organica i rifiuti di origine animale sottoposti alle norme del Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002.

4-La raccolta da utenze domestiche e non domestiche è effettuata con contenitori presso i condomini e/o consorzi e gli esercizi pubblici all'interno degli stessi. La raccolta "domiciliare" è effettuata, con l'utilizzo di contenitori condominiali o l'assegnazione di contenitori specifici per gli utenti che abitano in edifici trifamiliari o palazzine.

5-Deve essere previsto almeno n. 1 lavaggio mensile e relativa disinfezione dei contenitori.

6-La frazione organica deve essere conferita negli appositi contenitori dall'utenza domestica, richiusa in sacchetti trasparenti biodegradabili, salvo diversa disposizione, e deve essere il più possibile esente da altri materiali indesiderabili non idonei al compostaggio.

7-La frequenza di raccolta, per le utenze domestiche è generalmente trisettimanale, a cadenza fissa.

8-Per la raccolta della frazione organica dalle utenze specifiche, il gestore del servizio fornisce specifici criteri, modalità e codici comportamentali ai quali gli utenti devono attenersi.

9-È vietato utilizzare modalità di conferimento diverse da quelle indicate dal gestore del servizio e conferire la frazione organica sfusa negli appositi contenitori.

10-La frazione organica deve essere destinata al compostaggio, con particolare riferimento alla produzione di compost di elevata qualità (Legge 748/1984 e s.m.i.), da sola o in miscela per un co-compostaggio.

ART. 29 RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE PILE

1-In relazione a quanto previsto nel D.M. 476/1997 le pile e gli accumulatori usati di cui all'articolo 1 del suddetto decreto, pile e accumulatori contenenti:

- oltre 25 mg. di mercurio per elemento;
- oltre lo 0,025% in peso di cadmio;
- oltre lo 0,4% in peso di piombo;

- fino allo 0,025% in peso di mercurio per le pile alcaline al manganese;
- le pile al manganese del tipo a bottone;
- le pile composte da elementi del tipo a bottone;
- le batterie dei telefoni cellulari;
- altri accumulatori usati,

sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dal gestore del servizio.

2-Presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori usati di cui all'articolo 1 del D.M. 476/1997 deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli, evidenzianti la sottoposizione a raccolta differenziata, apposti per legge sulle pile e sugli accumulatori.

3-I soggetti che provvedono alla raccolta sono tenuti al corretto recupero e smaltimento delle pile e degli accumulatori usati, secondo la vigente normativa in materia.

4-Sono fatte salve le disposizioni della Legge 475/1988 che disciplinano la raccolta e il riciclaggio delle batterie al piombo usate.

ART. 30 RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI MEDICINALI SCADUTI

1-Medicinali scaduti e/o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori, posizionati presso farmacie, istituzioni e sedi sanitarie.

2-I contenitori stradali per la raccolta differenziata di farmaci scaduti devono essere strutturati in modo tale da non consentire il recupero dei rifiuti già introdotti da parte dei soggetti non autorizzati e da consentire lo svuotamento da parte esclusivamente del personale incaricato. Inoltre i contenitori per i farmaci devono essere a tenuta in modo tale da contenere eventuali colatici e i liquidi che possono fuoriuscire.

ART. 31 RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE SIRINGHE

1-Siringhe, aghi ed oggetti taglienti abbandonati, devono essere raccolti dal gestore del servizio con specifico servizio di raccolta, differenziato da quello dei farmaci scaduti e di altri rifiuti urbani che possono provocare problemi di impatto ambientale; a tale proposito il personale addetto alla raccolta deve essere dotato di apposite pinze a manico lungo e di mezzi di protezione individuale.

2-Tali rifiuti devono essere inseriti in contenitori a perdere, rigidi, con possibilità di chiusura ermetica, tali da garantire la tenuta durante il trasporto; le dimensioni dei contenitori saranno rapportate al quantitativo raccolto di aghi e siringhe durante ogni intervento di raccolta.

3-Per quanto concerne siringhe e aghi raccolti nei distributori scambia-siringhe, il contenitore interno deve essere rigido ed estraibile. Le successive operazioni devono essere condotte con l'opportuna salvaguardia dell'operatore.

ART. 32 ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE E CONFERIMENTI SEPARATI

1-Sono attivati servizi di raccolta differenziata e conferimenti separati di altre frazioni riciclabili e/o riutilizzabili e/o indesiderabili nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, quali scarti tessili, vestiti, scarpe e borse usate, legno, metalli, contenitori etichettati T o F od altri rifiuti particolari.

2-Sono previste le modalità di raccolta differenziata di abiti smessi, con specifici contenitori stradali, le raccolte di imballaggi in legno e in plastica presso i mercati ambulanti.

3-Gli utenti sono tenuti al rispetto delle modalità di conferimento stabilite dal gestore del servizio per i singoli materiali oggetto di raccolte differenziate e conferimenti separati.

4-I materiali raccolti sono avviati presso l'Ecocentro e successivamente a centri autorizzati di smaltimento e/o recupero.

5-In ogni caso, trattandosi di rifiuti a grande variabilità e con possibili problemi di incompatibilità tra di loro, è fatto divieto di conferimento a centri di raccolta incustoditi.

ART. 33 RIFIUTI INGOMBRANTI

1-I rifiuti ingombranti, così come definiti all'articolo 6, di norma possono essere:

- conferiti direttamente da parte dell'utente all'Ecocentro nelle diverse frazioni merceologiche;
- ritirati dal servizio a domicilio specifico, previa prenotazione e secondo le modalità di conferimento stabilite dal gestore del servizio;
- consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente; il rivenditore ha l'obbligo del ritiro, possibilmente a domicilio, ai sensi dell'articolo 227 comma 1, lettera a del D.Lgs. n. 152/2006..

2-I beni durevoli, così come individuati all'articolo 227, comma 1, lettera a, del D.Lgs. n. 152/2006 ad esaurimento della loro durata operativa devono essere conferiti secondo le modalità di cui al punto 1 e, limitatamente agli utenti domestici nel caso in cui non procedano all'acquisto di un nuovo bene di tipologia equivalente, conferiti nel numero massimo di un pezzo della stessa tipologia per ciascun utente.

3-Per tutti i rifiuti ingombranti ed i beni durevoli eventualmente raccolti congiuntamente con le modalità di cui al comma 1, il gestore del servizio ha l'obbligo di separazione nelle diverse tipologie di materiale e di avvio al riciclaggio e/o allo smaltimento separato di eventuali componenti pericolose.

ART. 34 RIFIUTI INERTI

1-È vietato depositare all'interno o all'esterno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere conferite, a cura di chi esegue i lavori, direttamente alle discariche o agli impianti di frantumazione autorizzati utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione (nota 4).

2-Limitatamente ai rifiuti inerti provenienti da piccole manutenzioni effettuate direttamente dagli utenti domestici, è consentito il conferimento in appositi contenitori ubicati negli Ecocentri o nelle Stazioni di conferimento.

ART. 35 RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ CIMITERIALE

1-I rifiuti provenienti da attività cimiteriale sono disciplinati dal Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della Legge 31 luglio 2002, n. 179”.

2-La disciplina di cui al citato decreto si applica anche alla gestione dei rifiuti risultanti dalle attività di scavo e movimentazione della terra cimiteriale per qualsiasi scopo finalizzate.

3-Gli oneri relativi alla gestione dei rifiuti provenienti da attività cimiteriale, così come quelli per la raccolta e gestione di resti ossei e/o mortali, sono a carico del produttore intendendo come tale l'assuntore dei lavori che li hanno generati.

4-Al Responsabile del cimitero è attribuito il compito di sovrintendere alla applicazione delle disposizioni del regolamento di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dagli articoli 188 e 256 del D.Lgs. n. 152/2006, con l'osservanza degli obblighi derivanti dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi.

5-Restano salvi i poteri e le funzioni di ordinanza relativamente alle attività cimiteriali posti dalla legge in capo al Sindaco e al Responsabile del cimitero.

6-Eventuali prescrizioni integrative potranno essere adottate dall'Amministrazione Comunale su indicazione del gestore del servizio, dei Settori Comunali competenti o del gestore delle strutture cimiteriali.

ART. 36 ATTIVITÀ NON CONTINUATIVE

1-Gli enti comunali competenti al rilascio di autorizzazioni per l'occupazione temporanea di locali od aree pubbliche, devono dare comunicazione al gestore del servizio delle autorizzazioni rilasciate, al fine di attivare i servizi di raccolta relativi.

2-Ove tecnicamente ed economicamente possibile, anche per tali attività la raccolta deve privilegiare forme di conferimento differenziato.

ART. 37 PESATA DEI RIFIUTI URBANI

1-Ai sensi dell' articolo 198, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 152/2006, la pesata dei rifiuti urbani destinati al recupero o allo smaltimento deve essere effettuata al momento del conferimento presso gli impianti di destinazione dei rifiuti, a cura del gestore degli impianti stessi.

CAPITOLO 4 – RACCOLTA INDIFFERENZIATA

ART. 38 COLLOCAZIONE-DEI CONTENITORI PER RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI INDIFFERENZIATI E RELATIVO ALLESTIMENTO

1-Il servizio di raccolta della frazione indifferenziata è svolto, sull'intero territorio comunale, con le seguenti modalità:

-Utenze domestiche: modalità di raccolta “domiciliare”

-Utenze non domestiche -(Attività commerciali, utenze artigianali e industriali, uffici e pubblici esercizi): modalità di raccolta “domiciliare”.

2-Al fine di dimensionare correttamente le dotazioni dei contenitori che sono stati assegnati alle unità abitative si è proceduto ad una quantificazione quantitativa e volumetrica dei rifiuti conferiti nel circuito di raccolta indifferenziato per ogni singolo utente.

3-Il risultato è utilizzato per quantificare la produzione media a famiglia, assegnando la corretta dotazione agli stabili sulla base del numero di famiglie residenti a numero civico e della frequenza di svuotamento.

ART. 39 CONFERIMENTO INDIFFERENZIATO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

1-La raccolta dei rifiuti indifferenziati ha esclusivamente una funzione residuale, ossia riguarda le frazioni merceologiche non oggetto di raccolte differenziate.

2-Il rifiuto indifferenziato deve essere conferito a cura del cittadino, il quale dovrà detenere tale rifiuto con modalità idonee a favorire l’igiene nella successiva fase di conferimento.

3-E’ vietata l’esposizione sulla pubblica via dei rifiuti sotto forma diversa da quella indicata dal Comune e dal gestore del servizio e al di fuori dei giorni e dell’orario indicati.

4-E’ vietato immettere nei contenitori o conferire residui liquidi, sostanze accese o infiammabili, materiali taglienti se non opportunamente protetti.

5-La frazione umida, che non deve essere smaltita nel circuito della frazione putrescibile deve essere immessa avendo cura che l’involucro protettivo eviti dispersioni o cattivi odori.

6-E’ vietato l’abbandono di rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati a lato dei contenitori e/o dei contenitori predisposti.

7-E’ altresì tassativamente vietato incendiare i rifiuti, sia in area pubblica sia in area privata.

8-E’ vietato eseguire scritte sui contenitori predisposti dal Comune o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall’Amministrazione Comunale.

9-E’ vietato, nel caso dei contenitori stradali (contenitori per i quali l’Amministrazione prevede la localizzazione permanente a bordo strada) adibiti alla raccolta dei rifiuti, il loro spostamento dalla sede in cui sono stati collocati dal gestore del servizio.

10-Oltre a quanto stabilito, nei cassonetti e contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani e assimilati è vietata l’immissione di:

- rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
- rifiuti speciali inerti (es. calcinacci) derivanti da attività cantieristica;
- rifiuti urbani pericolosi;
- rifiuti oggetto di raccolta differenziata;
- beni durevoli art. 227 del D.Lgs. n. 152/2006

- altri rifiuti per il cui conferimento siano state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta ovvero specifici servizi integrativi.

CAPITOLO 5 -ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI

ART. 40 DEFINIZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI

1-Oltre ai servizi di raccolta e trasporto citati nei precedenti articoli, l'Amministrazione Comunale effettua le seguenti attività:

- spazzamento manuale e meccanizzato stradale;
- lavaggio stradale, pulizia dell'arredo urbano, fontane;
- diserbo stradale;
- pulizia caditoie;
- svuotamento dei cestini;
- rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico in caso di inadempienza del proprietario o utilizzatore del terreno salvo addebito delle spese sostenute
- rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in caso di mancato individuazione del produttore o detentore dei rifiuti;
- pulizia aree mercatali, fiere e manifestazioni;
- pulizia parchi e giardini;
- pulizia, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti cimiteriali;
- raccolta siringhe abbandonate;
- raccolta foglie;
- raccolta deiezioni canine;
- rimozione delle carogne sulla pubblica via e smaltimento dei rifiuti animali;
- pulizia delle aree temporanee di sosta.

ART. 41 ORGANIZZAZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI

1-L'Amministrazione Comunale, con propri atti amministrativi, anche in sede di conferimento degli incarichi per la realizzazione dei servizi o di stipula di contratto di servizio:

- definisce le modalità di espletamento del servizio individuando le soluzioni tecnologiche ed operative più affidabili e convenienti in funzione delle caratteristiche urbanistiche della viabilità, dell'intensità di traffico veicolare, delle attività commerciali, artigianali e turistiche presenti ed in genere dell'utilizzazione del territorio;
- definisce le modalità di intervento per la manutenzione delle macchine operatrici, specie per quanto attiene alla tutela di aria, acqua e suolo;
- stabilisce la frequenza di esecuzione del servizio e gli orari di svolgimento degli interventi in considerazione di valutazioni di carattere economico e di qualità delle prestazioni;
- promuove l'innovazione tecnologica dei servizi e garantisce l'idoneità ed il rinnovo delle attrezzature operative.

2-L'Amministrazione Comunale, sulla base degli indirizzi tecnico programmatici e finanziari, tenuto conto della necessità dell'utenza, delle tecnologie e dei mezzi d'opera disponibili, dei livelli organizzativi conseguiti e comunque nel rispetto dei principi generali di cui al D.Lgs. n. 152/2006., provvede a definire le modalità di esecuzione dei servizi.

3-I perimetri delle aree all'interno delle quali sono istituiti i servizi di spazzamento, lavaggio, diserbo stradale, svuotamento cestini, vengono definiti in modo tale da comprendere:

- le strade e le piazze (compresi i portici, i marciapiedi, le aiuole spartitraffico, le alberature stradali) classificate come comunali;
- le strade private comunque soggette ad uso pubblico, purché aperte al pubblico transito, senza limitazione di sorta, se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo smaltimento delle acque meteoriche;
- le aree archeologiche e monumentali di pertinenza comunale comprese le scalinate;
- le aree pavimentate idonee al traffico veicolare all'interno delle ville e dei giardini comunali;
- le aree scoperte e/o recintate e/o coperte opportunamente allestite per i mercati che non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse.

4-Per il servizio di lavaggio stradale l'Amministrazione Comunale definisce le modalità di esecuzione, la frequenza di intervento e la estensione delle aree di svolgimento, limitandone l'esecuzione ai soli casi in cui esso si renda necessario per le particolari situazioni di utilizzazione del territorio e caratteristiche del fondo stradale;

5-L'Amministrazione Comunale provvede alla installazione negli spazi pubblici di appositi cestini portarifiuti, a disposizione degli utenti, ed al loro periodico svuotamento.

6-E' vietato danneggiare o ribaltare tali contenitori, ai fini del conferimento di rifiuti voluminosi; è inoltre vietato eseguire scritte sui cestini getta carta e affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensioni (manifesti, targhette, adesivi ecc.), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale;

ART. 42 SPAZZAMENTO STRADALE

1-Il servizio di spazzamento periodico e programmato è svolto su strade ed aree pubbliche, o soggette ad uso pubblico, in funzione delle caratteristiche, del traffico e della relativa destinazione.

2-Le aree spazzate sono individuate dal Comune in accordo con eventuale ente gestore del servizio.

3-Le modalità ordinarie di espletamento del servizio di spazzamento, comprese eventuali articolazioni delle frequenze di prestazione del servizio, sono stabilite dall'Amministrazione d'intesa con il soggetto gestore e sono in funzione della viabilità, della tipologia e densità di insediamento, della presenza o meno di alberate, del flusso automobilistico e dell'entità della presenza turistica, di specifiche esigenze determinate da eventi naturali o condizioni meteoriche e delle tecnologie adottate per ogni singolo settore.

4-Lo spazzamento, sia manuale che meccanizzato, è svolto con tutti gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare il sollevamento di polveri, l'ostruzione delle caditoie stradali e dei manufatti, l'emissione di odori sgradevoli, come pure i rumori molesti.

5-Nell'organizzazione ed effettuazione del servizio di spazzamento l'Amministrazione Comunale provvede ad adottare le misure necessarie per evitare la commistione in sede di raccolta delle spazzature stradali con le frazioni recuperabili.

6-In particolare è vietato l'avvio al compostaggio verde delle foglie raccolte con spazzatrici stradali.

7-L'ente gestore del servizio in casi particolari, quali ad esempio la pulizia dei mercati, può attivare turni di lavoro prenotturni o notturni.

ART. 43 LAVAGGIO STRADE

1-Per il servizio di lavaggio stradale l'Amministrazione Comunale definisce le modalità di esecuzione, la frequenza di intervento e la estensione delle aree di svolgimento, limitandone l'esecuzione ai soli casi in cui esso si renda necessario per le particolari situazioni di utilizzazione del territorio e caratteristiche del fondo stradale.

ART. 44 DISERBO STRADALE

1-In aggiunta al servizio di spazzamento la rimozione delle erbe infestanti cresciute spontaneamente nelle strade e marciapiedi pubblici cittadini, mediante interventi di scerbatura e/o decespugliamento delle aree interessate.

2-Il personale addetto deve essere abilitato all'espletamento di detto servizio. Eventuali erbe infestanti in eccesso dovranno essere asportate con decespugliatori.

ART. 45 CESTINI STRADALI

1-Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree di uso pubblico il soggetto gestore, provvede ad installare appositi cestini porta – rifiuti, in misura adeguata a garantire la facilità di conferimento dei rifiuti da parte dell'utente, occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia interna ed esterna.

2-E' vietato:

- a. introdurre rifiuti che non siano di piccola dimensione e rifiuti prodotti all'interno degli edifici;
- b. danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini porta – rifiuti;
- c. eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura.

3-Le modalità di esecuzione dello svuotamento e della pulizia dei cestini e le aree servite sono stabilite dal gestore del servizio previo accordo con il Comune.

4-Il Comune indica al gestore del servizio la posizione dei contenitori di cui al comma 1 del presente articolo installati, affinché il gestore del servizio provveda alla programmazione del servizio.

ART. 46 RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO

1-Ai sensi dell'art. 192 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati sul suolo pubblico è a carico del responsabile, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento. In caso di inadempienza l'amministrazione Comunale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

2-In caso di mancata individuazione del responsabile, i rifiuti sono raccolti ed avviati alle successive fasi di smaltimento a cura del gestore del servizio.

ART. 47 PULIZIA AREE MERCATALI, FIERE E MANIFESTAZIONI

1-Le attività di gestione dei rifiuti urbani nei mercati cittadini devono assicurare forme di conferimento e raccolta che consentano il più elevato grado di raccolta differenziata.

2-Gli operatori dei mercati devono conferire i rifiuti nei contenitori dedicati, man mano che si producono, assicurando la gestione separata degli imballaggi e della frazione umida e secondo le modalità definite con il soggetto gestore.

3-Per la pulizia dei mercati l'Amministrazione Comunale stabilisce modalità specifiche di conferimento per i vari materiali con particolare riferimento alle frazioni organiche e agli imballaggi, cui gli ambulanti e gli esercenti del mercato devono attenersi.

4-L'Amministrazione Comunale, tramite il soggetto gestore dei servizi, deve realizzare il servizio di pulizia dei mercati al termine degli stessi, limitando i tempi necessari alla pulizia e all'asportazione dei rifiuti.

5-L'Amministrazione attiva, tramite i Vigili Urbani incaricati alla sorveglianza dei mercati ambulanti, un'opportuna azione di informazione e controllo sulla correttezza dei conferimenti da parte degli esercenti.

6-Al termine dell'attività di vendita i concessionari e gli occupanti dei posti vendita devono obbligatoriamente conferire i rifiuti generati secondo le modalità individuate dall'amministrazione.

7-Gli stessi obblighi valgono per mercati o fiere occasionali, autorizzate e comunicate dal comune al gestore del servizio.

8-Chiunque intenda organizzare iniziative quali feste, sagre, fiere, corse ecc. o manifestazioni anche di tipo culturale o sportivo, scioperi, comizi ecc., su strade, piazze e aree pubbliche o di pubblico uso, è tenuto a far pervenire all'Amministrazione Comunale ed al soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, con preavviso minimo di 48 ore il programma delle iniziative indicando le aree che intendono effettivamente impegnare o utilizzare.

9-In ogni evento autorizzato dal Comune competente per territorio, è fatto obbligo agli organizzatori, per tutta la durata delle manifestazioni stesse, di conferire i rifiuti prodotti in modo separato negli appositi contenitori che devono essere preventivamente richiesti al gestore del servizio, in funzione delle varie tipologie di rifiuto.

10-Le frequenze di svuotamento sono concordate con gli organizzatori dell'evento.

11-L'Amministrazione Comunale, in collaborazione con il gestore del servizio, garantisce la presenza dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti originati dalla manifestazione, sia dalla struttura organizzativa, sia dagli utenti, compresa la frazione organica originata da eventuali stand gastronomici.

12-I soggetti autorizzati sono comunque tenuti a porre in essere modalità organizzative e di somministrazione tali da ridurre il più possibile le quantità di rifiuti prodotti; dette modalità possono essere considerate al fine dell'erogazione di contributi o altre forme di incentivo economico-finanziario.

ART. 48 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI

1-Le parti anatomiche riconoscibili, costituite da arti inferiori, superiori e parti di essi, nonché i resti mortali derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione restano disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285, recante regolamento di polizia mortuaria e successive modificazioni ed integrazioni.

2-Per rifiuti da esumazione ed estumulazione si intendono ai sensi del D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003 i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione ed estumulazione:

- assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura
- simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (es: maniglie)
- avanzi di indumenti, imbottiture e similari,
- resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano
- resti metallici di casse (ad es: zinco, piombo).

3-I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

4-I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni dei rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti al scritto "Rifiuti urbani da esumazioni e da estumulazioni".

5-Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata individuata dall'amministrazione comunale all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto e a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al precedente comma.

6-I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. n. 152/2006 per lo smaltimento dei rifiuti urbani. La gestione dei rifiuti da esumazioni e da estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse.

7-Per rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali si intendono:

- materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari.
- altri oggetti metallici e non, asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

8-I materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati al recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

9-Devono essere favorite le operazioni di recupero di altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione ed inumazione.

10-Viene attivata la raccolta differenziata dei rifiuti verdi originati nelle aree cimiteriali, con il posizionamento di appositi contenitori, recanti le istruzioni per gli utenti.

ART. 49 DEIEZIONI CANINE

1-A tutela delle garanzie igienico sanitarie e del pubblico decoro è fatto obbligo ai proprietari e/o a chiunque accompagni animali domestici, in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura atta all'immediata rimozione e previa immissione in appositi sacchetti al conferimento nei contenitori.

2-I proprietari di cani o altri animali, nonché coloro che li conducono per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le aree verdi, sono tenuti ad evitare che gli animali sporchino al di fuori degli spazi appositamente destinati.

3-Il sindaco potrà emanare, in merito, ordinanze tali da richiedere comportamenti idonei, anche in base a pareri espressi dai servizi veterinario e dal competente dipartimento dell'ARPA o altri organi all'uopo competenti.

ART. 50 RACCOLTA CAROGNE ANIMALI

1-L'Amministrazione Comunale provvede alla rimozione e allo smaltimento (secondo le indicazioni del Servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente) delle spoglie di animali domestici e selvatici depositi in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in quanto si configurano come rifiuti abbandonati di cui al punto d) comma 2 art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006..

2-Le spoglie di animali domestici e selvatici non possono essere, conferite nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e devono essere conferite in apposite aree o altri siti individuati dall'Amministrazione Comunale o dal gestore del servizio, su indicazione dei Servizi Veterinari competenti.

3-Analogamente i rifiuti di origine animale di cui al D.Lgs. 508/92 seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, secondo quanto previsto dal D.Lgs. stesso.

ART. 51 AREE DI SOSTA TEMPORANEA

1-Nelle aree eventualmente assegnate alla sosta temporanea dei nomadi secondo le normative vigenti, viene istituito uno specifico servizio di raccolta le cui modalità di effettuazione sono definite con apposito atto dell'Amministrazione Comunale.

2-Nelle aree utilizzate dai venditori ambulanti, gli stessi si dovranno occuparsi della pulizia dell'area temporaneamente occupata, secondo le normative vigenti.

CAPITOLO 6 – OBBLIGHI E DIVIETI

ART. 52 DIVIETI

1-Sono vietati l'abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel suolo, ivi comprese le sponde dei canali, dei torrenti e dei fiumi, come pure l'immissione di rifiuti nelle acque superficiali e sotterranee.

2-E' comunque vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi rifiuto solido o liquido sulle aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi privati visibili al pubblico, nonché introdurre rifiuti nelle caditoie e nei pozzetti stradali o immetterli negli scarichi fognari, salvo ove sia consentito da norme specifiche.

3-Ai fini della corretta gestione dei rifiuti, è vietato conferire le diverse tipologie di rifiuti in violazione delle modalità stabilite per ciascuna di esse con il presente Regolamento e con ogni relativa disposizione attuativa adottata dall'Amministrazione o dal soggetto gestore.

4-E' vietato, sia in area pubblica che privata, incendiare rifiuti di qualsiasi natura.

5-Sono vietati:

- l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o ad uso pubblico, e sulle aree private;
- la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio;
- l'esposizione di contenitori lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori dagli orari stabiliti dal gestore del servizio
- l'uso improprio di vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta di rifiuti ;
- l'utilizzo di contenitori non assegnati all'utenza;
- l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti ;
- i comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli in spazi non consentiti;
- il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;
- il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai cittadini e agli addetti ai servizi;
- il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo;
- il conferimento al servizio pubblico della frazione non recuperabile sciolta;
- la combustione di qualsiasi tipo di rifiuto;
- l'abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori;
- l'abbandono di piccoli rifiuti su suolo pubblico o ad uso pubblico (bucce, pezzi di carta, sigarette, barattoli, bottiglie e simili);
- l'abbandono di ingombranti e macerie su suolo pubblico;
- ai proprietari di animali domestici, l'imbrattamento del suolo pubblico con escrementi animali
- il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;
- il danneggiamento delle strutture pubbliche di smaltimento rifiuti;
- il conferimento dei rifiuti da parte di utenti non residenti o non aventi sede nel territorio comunale.

ART. 53 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

1-Competono ai produttori di rifiuti urbani e ai produttori di rifiuti assimilati, le attività di conferimento nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.

2-I rifiuti per i quali sono state istituite forme di raccolta differenziata devono essere obbligatoriamente conferiti secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.

3-L'Amministrazione Comunale, in collaborazione con il soggetto gestore dei servizi di raccolta, si farà parte diligente per informare adeguatamente gli utenti, i quali devono opportunamente conformare l'organizzazione domestica, aziendale e condominiale della gestione dei propri rifiuti.

4-Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti già conferiti, da parte di soggetti non preposti è rigorosamente proibita.

5-L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo, e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento, l'attività degli operatori addetti.

6-E' fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai contenitori degli operatori e dei mezzi, sia su suolo pubblico che privato.

7-Le sostanze putrescibili, nel caso in cui non sia stata attivata la relativa raccolta differenziata, devono essere immesse avendo cura che l'involucro protettivo eviti dispersioni o cattivi odori.

8-I cassonetti posizionati a bordo strada e provvisti di serratura devono essere richiusi perfettamente dopo l'immissione dei rifiuti.

9-I concessionari di aree pubbliche e/o di uso pubblico e i titolari di autorizzazioni all'occupazione delle predette aree, debbono mantenere pulite le stesse e rimuovere i rifiuti in esse abbandonati.

ART. 54 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI

1-I produttori di rifiuti speciali, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere al loro smaltimento a proprie spese e nel rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 55 PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI

1-Chiunque utilizzi aree pubbliche per cantieri relativi alla costruzione o manutenzione di fabbricati e di opere in genere è obbligato a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e materiali, assicurando il contenimento, l'abbattimento e la rimozione delle polveri, anche nelle aree circostanti.

2-Le medesime disposizioni di cui al precedente comma si applicano alle aree di cantiere relative ad opere stradali o infrastrutturali.

ART. 56 PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI

1-I gestori di pubblici esercizi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti, chioschi e simili devono provvedere alla raccolta dei rifiuti giacenti sull'area occupata indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio pubblico.

2-Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi le cui aree esterne possono risultare imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute, ricorrendo eventualmente a cestini e contenitori per rifiuti; il gestore dell'attività è responsabile dell'asporto e del conferimento dei rifiuti prodotti dai consumatori.

3-I rifiuti derivanti dalla pulizia di tali aree, provvisoriamente stoccati in contenitori posizionati in luogo idoneo, devono essere conferiti con le stesse modalità previste per il rifiuto indifferenziato o per la frazione secca residua.

4-Durante tutta l'attività e dopo l'orario di chiusura l'area di ogni singola attività deve risultare perfettamente pulita.

ART. 57 PULIZIA DEI TERRENI NON UTILIZZATI

1-I proprietari, i locatari, i conduttori dei terreni non utilizzati, qualunque sia la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti abbandonati, anche da terzi. Devono inoltre limitare la diffusione della flora infestante e spontanea al fine di evitare il proliferare di roditori ed insetti.

ART. 58 -RIMOZIONE DI RIFIUTI ABUSIVAMENTE SCARICATI O ACCUMULATI IN AREE PRIVATE

1-Ai fini del presente articolo vengono individuate 5 distinte situazioni :

1. Scarico abusivo su strade pubbliche e relative pertinenze, su area pubblica o demaniale, su area di proprietà comunale o private ad uso pubblico, nonché nei corpi idrici e sulle relative sponde di proprietà demaniale.
2. Scarico abusivo o accumulo su aree private, ancorché aperte al pubblico ma non dichiarate di uso pubblico.
3. Scarico abusivo o accumulo su aree private abbandonate.
4. Accumulo di rifiuti in edifici abitativi.
5. Sgombero di macerie e rifiuti in caso di crolli, incendi ed eventi idrogeologici.

2-L'Amministrazione Comunale è tenuta ad intervenire per la rimozione dei rifiuti di qualunque natura, abbandonati su aree pubbliche e/o private comunque soggette ad uso pubblico.

3-Il Sindaco, qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, emette specifica ordinanza diffidando lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento ed a eventuali operazioni di ripristino dell'area.

4-Nel caso di inottemperanza al provvedimento sindacale, l'Amministrazione Comunale provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa. Nel caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, l'Amministrazione Comunale è tenuta a provvedere direttamente alle operazioni sopradescritte.

5-Qualora si riscontri la presenza di scarichi abusivi su aree private, il Sindaco emette specifica ordinanza, diffidando il proprietario e il detentore legittimo dell'area a provvedere alla eventuale bonifica, ai sensi e con le procedure di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006 (messa in sicurezza, asporto ed allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi, pulizia del sito, nonché verifica di

eventuali contaminazioni residue di suolo, sottosuolo e falda, ed eventualmente necessario ripristino ambientale).

6-Nel caso di inadempienza nei termini assegnati, potrà essere disposto intervento in danno, da eseguirsi a cura dell'Amministrazione Comunale che interverrà con modalità che saranno di volta in volta da essa stessa definite.

7-I costi dell'intervento saranno sostenuti dal Comune con diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e/o detentore legittimo dell'area, che possono a loro volta rivalersi sul soggetto responsabile dell'abbandono.

8-Nel caso il bene sia oggetto di procedura fallimentare o concordato preventivo, il procedimento viene notificato anche al curatore del procedimento ed eventualmente al giudice di merito.

9-In caso di scarichi su terreni non utilizzati ed in stato di abbandono, qualunque sia la destinazione degli stessi, l'Amministrazione Comunale verificherà il titolo di proprietà, procedente come per il paragrafo precedente nei confronti del proprietario.

10-Qualora il terreno sia assoggettato ad uso civico, l'Amministrazione Comunale procede direttamente alla bonifica, notificando la situazione a colui che vanta il titolo di proprietà in maniera illegittima ed al Catasto.

11-Ove gli organi tecnici di vigilanza della A.S.L. o dell'A.R.P.A. ravvisino elementi di rischio per la salute pubblica e la salubrità ambientale, e non sia tempestivamente identificabile il proprietario e/o titolare di diritti sull'area privata, l'Amministrazione Comunale è tenuta salvi i poteri di rivalsa, all'intervento in emergenza di:

- . messa in sicurezza per rifiuti speciali e pericolosi;
- . asportazione diretta per RSU e assimilati, nonché frazioni soggette a raccolta differenziata.

12-Nel caso di accumuli di rifiuti all'interno di edifici abitativi, ancorché non in ambito urbano, segnalati come inconveniente igienico-sanitario dall'A.S.L., o dalle forze di polizia e di pronto intervento, previa apposita Ordinanza Sindacale, l'Amministrazione Comunale procede allo sgombero.

13-Nel caso di sgomberi di macerie e rifiuti in caso di eventi incidentali, su richiesta ed in raccordo con il comando VV.F., previo eventuale nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, l'Amministrazione Comunale procede, a seconda dei casi a:

- intimare alla proprietà lo sgombero;
- procedere direttamente, anche con le procedure di cui ai paragrafi precedenti.

CAPITOLO 7-NORME FINALI

ART. 59 ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

1-In considerazione di quanto previsto art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

2-Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente, al Ministero della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

3-Tali ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnicosanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

ART. 60 CONTROLLI

1-Ai sensi dell' art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 alla Provincia compete il controllo su tutte le attività di gestione dei rifiuti.

2-Il gestore del servizio può attivare la vigilanza per il rispetto del presente regolamento rilevando le violazioni amministrative previste.

3-Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali, di enti erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Unità Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con la Città, persone di altri enti, preposti alla vigilanza.

4-Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

5-All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale nonché dipendenti comunali ed ai lavoratori dei soggetti ai quali è affidato il servizio di raccolta dei rifiuti nominati con decreto del sindaco ai sensi dell'art. 6 comma 3 bis della Legge della Regione Lazio n. 27 del 09/07/1998.

ART. 61 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI

1-Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti e igiene urbana.

ART. 62 - SANZIONI

1-Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura, con il pagamento di sanzioni amministrative a norma della Legge 24.11.1981, -n. 689, nell'ambito dei limiti scelti dall'Amministrazione Comunale, salvo esplicita variazione da parte dell'Amministrazione Comunale stessa.

2-In particolare, tra le norme sanzionatorie previste dal D.Lgs. n. 152/2006, si sottolineano quelle in tema di abbandono di rifiuti (art. 255 del D.Lgs. n. 152/2006): fatto salvo quanto disposto

dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da centocinque euro a seicentoventi euro. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinque euro a centocinquantacinque euro.

Ed anche il divieto di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani degli imballaggi terziari di qualsiasi natura e la prescrizione che eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata dall'Amministrazione Comunale, ai sensi del comma 2 dell'art. 226 del D.Lgs. n. 152/2006.

3-Le violazioni elencate nell'allegato n° 1 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di euro 25 e un massimo di euro 1.700 (pagamento in misura ridotta ai sensi della legge ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000).

4-Le sanzioni elencate nell'allegato n° 1 sono irrogate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione, ai sensi della L. 689/1981.

Le violazioni contestate ad utenze condominiali, nel caso in cui sia impossibile accertare la responsabilità dei singoli, comportano una sanzione da elevarsi nei confronti del responsabile condominiale, quale rappresentate dell'intero condominio.

ART. 63 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1-Il presente regolamento, in seguito alla delibera di approvazione entra in vigore secondo la normativa vigente in materia.

2-La decorrenza e l'applicazione delle norme fissate dal presente regolamento in merito al sistema di raccolta domiciliare saranno stabilite con l'ordinanza sindacale di avvio del servizio nella quale saranno disciplinati, inoltre, sia le modalità e orari di conferimento che le frequenze minime garantite per la raccolta.

ART. 64 VARIAZIONI NON SOSTANZIALI ALLE PRESENTI NORME

1-Sono ammesse variazioni operative non sostanziali effettuate dall'ente gestore su indicazione del Comune al fine di migliorare il servizio, adattarsi alle nuove necessità e migliorare l'efficienza del sistema.

ART. 65 ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AGLI URBANI

1-Il criterio di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani è stato determinato con la deliberazione di C.C. n. 32 del 27.05.1998, salvo diverse disposizioni normative che interverranno in materia.

2-Il Comune informa le attività produttive o di servizio, circa il corretto utilizzo dei servizi erogati in virtù dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella deliberazione di C.C. n. 32 del 27.05.1998 determina per la singola utenza l'esclusione dall'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali

non pericolosi e l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, ove il fatto non costituisca reato e non sia sanzionato da leggi, decreti o regolamenti di altra natura.

Il Comune, sulla base di controlli attivati direttamente, mediante personale abilitato o sulla base delle segnalazioni dell'azienda di raccolta, contesta il mancato rispetto di cui sopra e commina la sanzione.

Per il procedimento sanzionatorio si rinvia a quanto previsto dalla Legge 24.11.1981, n. 689.